

Anno III - 2018 n. 1

# Nuovo DIRITTO CIVILE

DIRETTORI

Roberto Carleo   Alberto Maria Gambino   Mauro Orlandi

ESTRATTO

ANDREA GENOVESE

RIFLESSIONI IN TEMA DI CLAUSOLA  
*REBUS SIC STANTIBUS*



Giuridica Editrice

ANDREA GENOVESE

(Professore associato nell'Università della Toscana)

## RIFLESSIONI IN TEMA DI CLAUSOLA *REBUS SIC STANTIBUS*\*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. – 2. Profili storici. – 3. L'eccessiva onerosità sopravvenuta. – 4. Altri nessi sistematici. – 5. La presupposizione. – 6. Regolamentazione negoziale della sopravvenienza. – 7. Sopravvenienze nei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

### 1. Introduzione

All'espressione «clausola *rebus sic stantibus*» si è soliti assegnare il significato di regola che governa la sopravvenienza<sup>1</sup>, intesa come circostanza sopravvenuta rispetto al tempo della conclusione del contratto di durata, che – determinando un radicale mutamento della situazione di fatto<sup>2</sup> che rende più gravosa l'esecuzione di una presta-

---

\* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di due referee.

<sup>1</sup> M. ZACCHEO, *Sopravvenienza*, in AA.VV., *Dizionari del diritto privato*, promossi da N. Irti, a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano, 2011, pp. 1638 ss.; F.P. TRAISCI, *Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, Napoli, 2003, pp. 7 ss.

<sup>2</sup> Vedi G. OSTI, *Appunti per una teoria della «sopravvenienza»*, in *Riv. dir. civ.*, 1913, p. 685; P. GALLO, *Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, Milano, 1992, pp. 3 ss.; C. CAMARDI, *Economie individuali e connessione contrattuale. Saggio sulla presupposizione negoziale*, Milano, 1997, p. 318; nel diritto internazionale, cfr. G. BISCOTTINI, *Clausola «rebus sic stantibus» (dir. internaz.)*, in *Noviss. Dig. it.*, III, Torino, 1959, p. 360, secondo cui «si denomina abitualmente problema della clausola “*rebus sic stantibus*” quello riguardante le conseguenze che si collegano all'insorgere di una situazione radicalmente diversa dallo stato di fatto esistente al momento in cui fu concluso un determinato accordo».

zione<sup>3</sup> – incide sull'obbligo di adempiere<sup>4</sup>, estinguendolo o modificandolo<sup>5</sup>.

Peraltro, perché la sopravvenienza possa dirsi rilevante<sup>6</sup>, non è reputata sufficiente la semplice modifica del quadro delle circostanze, rispetto al tempo della stipula del contratto. In modo tanto diffuso quanto apparentemente apodittico, si reputa infatti che essa dovrebbe dirsi caratterizzata dalla ricorrenza di due requisiti, e quindi: a) incidere sul punto di equilibrio economico raggiunto dai contraenti in occasione della stipula del contratto; b) inoltre, acquistare un rilievo oggettivo, risultando la sua verifica del tutto estranea dalla volontà delle parti<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> D. DI SABATO, *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, in *Contratto e impr.*, 2017, p. 378; T. MAUCERI, *Sopravenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, in *Europa e dir. priv.*, 2007, p. 1099.

<sup>4</sup> P. GALLO, *op. loc. ult. cit.*; T. GALLETTTO, *Clausola rebus sic stantibus*, in *Digesto disc. priv.*, Sez. civ., II, Torino, 1988, p. 384; A. BOSELLI, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, Torino, 1952, p. 6; M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, Milano, 2002, p. 79.

<sup>5</sup> C. BRACCANTI, *Osservazioni in tema di eccessiva onerosità*, nota a Trib. Lucca, 26 luglio 1949, in *Dir. mar.*, 1950, pp. 51-53; P. GALLO, *I rimedi, la fiducia, l'apparenza*, in *Tratt. contratto*, III, Torino, 2010, p. 2281; V. ROPPO, *Il contratto*<sup>2</sup>, in *Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti*, Milano, 2011, p. 943; R. TOMMASINI, *Dalle logiche di revisione del rapporto alle più articolate forme di gestione delle sopravvenienze*, in AA.VV., *Sopravenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale*, a cura di R. Tommasini, Torino, 2003, pp. 1 ss. È strettamente collegato al tema della sopravvenienza quello del rischio contrattuale, con cui può intendersi, nella sua accezione più generale, «alle eventualità e circostanze che possono rendere più disagiata od ostacolare addirittura l'esecuzione del contratto; dall'altro, al complesso dei meccanismi che operano sul rischio medesimo, trasferendolo da un contraente all'altro o, addirittura, all'esterno del contratto» (così, G. ALPA, *Rischio contrattuale*, in *Noviss. Dig. it.*, App., VI, Torino, 1986, p. 863.) Confronta, altresì, ID., *Rischio (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, pp. 1144 ss.; E. GABRIELLI, *Il rischio contrattuale*, in AA.VV., *I contratti in generale*, a cura di G. Alpa e M. Bessone, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1991 (e in ID., *Alea e rischio nel contratto. Studi*, Napoli, 1997, pp. 115 ss., da cui si cita); ID., *Dottrine e rimedi nella sopravvenienza contrattuale*, in *Riv. dir. priv.*, 2013, pp. 62 ss.; A. GIAMPIERI, *Rischio contrattuale*, in *Digesto disc. priv.*, Sez. civ., XVIII, Torino, 1998, pp. 17 ss.; ID., *Rischio contrattuale in diritto comparato*, *ivi*, pp. 31 ss.; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, in AA.VV., *I rimedi*, in *Tratt. contratto Roppo*, V, 2, Milano, 2006, pp. 495 ss.

<sup>6</sup> In argomento, si veda N. IRTI, *Rilevanza giuridica*, in *Jus*, 1967, pp. 5 ss. [anche in *Noviss. Dig. it.*, XV, Torino, 1968, pp. 1094 ss. (da cui si cita), nonché in *Norme e fatti. Saggi di teoria generale del diritto*, Milano, 1984, pp. 3 ss.].

<sup>7</sup> T. GALLETTTO, *Clausola rebus sic stantibus*, cit., pp. 386 ss.

Se intesa in questo modo, la portata precettiva della clausola *rebus sic stantibus* potrebbe entrare in conflitto con il principio, ad essa opposto, dei *pacta sunt servanda*<sup>8</sup>, che invece parrebbe sancire la regola della forza vincolante del contratto<sup>9</sup>, a nulla valendo, in contrario, il sopraggiungere di mutate circostanze rispetto al tempo del perfezionamento dell'accordo. Se così fosse, sarebbe cioè gioco forza riconoscere alla clausola *rebus sic stantibus* una rilevanza antinomica rispetto al ricordato principio dei *pacta sunt servanda*, dal quale, ad ordinamento vigente, discende la regola di cui all'art. 1372 c.c.<sup>10</sup>.

Le notazioni svolte suggeriscono l'opportunità di condurre un'apposita indagine finalizzata a comprendere se, e in caso affermativo, secondo quali modalità, la clausola *rebus sic stantibus* serva oggi ad identificare un principio giuridico positivamente determinato<sup>11</sup>, piuttosto che rappresentare, più semplicemente, la mera descrizione del processo evolutivo di un passato principio generatore di norme<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> G.B. FERRI, *Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla risoluzione per eccessiva onerosità*, in *Quadrimestre*, 1988, p. 54; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., p. 502.

<sup>9</sup> G. BENEDETTI, *Il contratto in generale. La rescissione*, VIII, in *Tratt. dir. priv. Bessone*, Torino, 2007, p. 17, osserva, in modo incisivo, che «*Pacta sunt servanda* esprime assieme, già sempre, efficacia e fondamento del contratto».

<sup>10</sup> In ordine al compito dell'ordinamento di individuare «un livello di mediazione tra l'esigenza di assicurare alle parti l'idoneità del contratto a soddisfare gli interessi individuali e la contrapposta esigenza di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche», si veda M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, cit., pp. 3 ss. Conformemente, M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969, pp. 8 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., pp. 944 ss.

<sup>11</sup> Secondo F. ADDIS, *Sulla distinzione tra norme e principi*, in *Europa e dir. priv.*, 2016, pp. 1024 ss., la clausola *rebus sic stantibus* verrebbe in considerazione alla stregua di un c.d. principio problematico o dialettico, spesso impiegato per «giustificare una o più previsioni espresse e dunque per rafforzare o avviare l'analisi ermeneutica delle stesse, senza intervenire (...) nella determinazione del precetto giuridico».

<sup>12</sup> Come posto in luce da G. ALPA, *I principi generali*, in *Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti*, Milano, 2006, pp. 105 ss., sovente «da riproduzione di brocardi, massime, formule proverbiali (...) sopravvivono alle codificazioni, come sopravvivono alle codificazioni gli atteggiamenti mentali, gli argomenti, e i modi di ragionare dei giuristi (...)». Tuttavia, essendo ormai il diritto sussulto nella organizzazione dello Stato, racchiuso nella legge, e la legge nei codici (oltre che nelle previsioni speciali), e la consuetudine degradata a fonte inferiore, i principi debbono riaccreditarsi, cioè trovare il loro fondamento, le loro radici, nel testo scritto».

## 2. Profili storici

La clausola *rebus sic stantibus* ha conosciuto, in passato, una feconda elaborazione in ambito filosofico. Solo con il trascorrere del tempo, la stessa clausola ha anche finito per attirare l'attenzione dei giuristi<sup>13</sup>, sulla base di una lenta infiltrazione di principi di matrice morale<sup>14</sup>.

Muovendo dai risultati conseguiti in occasione di uno studio, che ha consentito di pervenire ad una condivisibile ricostruzione storica e sistematica del principio *rebus sic stantibus*, è stato dimostrato che esso, che si ispira alla necessità logica di riconoscere un collegamento tra i possibili mutamenti dello stato di fatto e la stabilità dei vincoli consensuali, affonda le proprie radici in alcuni scritti filosofici, elaborati sotto l'influenza delle dottrine stoiche, apparsi in tarda epoca romana, di Cicerone (*De Officiis*) e di Seneca (*De Beneficiis*)<sup>15</sup>. Cicerone, ad esempio, si interroga in ordine alla possibile legittimità del comportamento dell'avvocato che, pur essendosi impegnato ad assistere il cliente in tribunale per un dato giorno, decida invece di accudire il proprio figlio, caduto in grave malattia in epoca successiva rispetto al momento della costituzione dell'obbligo avente ad oggetto la prestazione professionale<sup>16</sup>.

A questi studi si sono ispirati, successivamente, anche San Tommaso d'Aquino e la cultura scolastica. In quest'ultima, si è arrivati a giusti-

---

<sup>13</sup> La dottrina ha, da tempo, posto in rilievo la sostanziale ignoranza dell'istituto nel diritto romano classico (cfr. P. GALLO, *Soppravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, cit., p. 76; T. GALLETTI, *Clausola rebus sic stantibus*, cit., p. 384).

<sup>14</sup> G.B. FERRI, *Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla risoluzione per eccessiva onerosità*, cit., pp. 54 ss.; C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti. Artt. 1467-1469*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1995, pp. 6 ss.

<sup>15</sup> G. OSTI, *Clausola «rebus sic stantibus»*, in *Noviss. Dig. it.*, III, Torino, 1959, pp. 353 ss., il quale osserva che «il problema della ripercussione, sul vincolo derivante da una promessa, dell'imprevisto mutamento della situazione di fatto che il promittente poté rappresentarsi quando assunse l'impegno, formò oggetto di meditazione fin da quando la promessa non era ancora riconosciuta in sé e per sé come idonea fonte di obbligazione giuridica, indipendentemente cioè dalla sussistenza di una causa tipica o dal rivestimento in forme determinate; e quindi con riferimento al mero dovere morale che in ogni caso ne scaturisce»; G.B. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 56; R. PENNAZIO, *Rischio e soppravvenienze*, Napoli, 2013, p. 60; C.G. TERRANOVA, *op. ult. cit.*, p. 7; M. AMBROSOLI, *La soppravvenienza contrattuale*, cit., p. 80; P. GALLO, *Soppravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, cit., p. 77; F.P. TRAISCI, *Soppravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, cit., p. 50.

<sup>16</sup> P. GALLO, *op. ult. cit.*, p. 77.

ficare, sulla base dell'applicazione della clausola, la deroga alla promessa sulla base di imprevisti mutamenti dello stato di fatto<sup>17</sup>.

Da qui, tra il dodicesimo ed il sedicesimo secolo, iniziano ad occuparsi del principio anche i giuristi, tra i quali Baldo, Alciato e Bartolo. Ed è in questo contesto che va affermandosi la regola secondo la quale tutte le dichiarazioni di volontà debbono intendersi formulate *rebus sic stantibus*<sup>18</sup>.

La descritta generalizzazione del richiamo alla clausola nei vari scritti finiva peraltro, il più delle volte, per dare corpo a meri *obiter dicta*, piuttosto che rappresentare l'espressione di un utilizzo consapevole della *ratio* collegata alla stessa clausola.

Anche per questo motivo, da parte di alcuni giuristi si avvertiva l'esigenza di individuare regole attraverso le quali restringere e limitare l'eccessiva generalità della portata applicativa del principio. Nella indicata direzione, un contributo si deve all'Alciato, il quale ammetteva la revoca o la risoluzione del contratto solo in presenza di determinati presupposti, quali, ad esempio, la sopravvenienza di un evento di tal natura da considerarsi del tutto estraneo alla volontà delle parti oppure il mutamento dello stato di fatto che induca il contraente a non sentirsi più obbligato<sup>19</sup>.

Si fa poi comunemente risalire al Bartolo la distinzione tra contratti *qui unico momento perficiuntur* e contratti *qui habent tractum successivum*<sup>20</sup>. Da

<sup>17</sup> G. OSTI, *op. ult. cit.*, p. 354; ID., *Appunti per una teoria della «sopravvenienza»*, cit., p. 676; G.B. FERRI, *Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla risoluzione per eccessiva onerosità*, cit., p. 56; C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti. Artt. 1467-1469*, cit., p. 7.

<sup>18</sup> Così, G. OSTI, *Clausola «rebus sic stantibus»*, cit., pp. 354 s., il quale aggiunge che, secondo GIASON DEL MAYNO, «la clausola deve sottintendersi nelle disposizioni delle leggi, nelle disposizioni di ultima volontà, nei privilegi, nei giuramenti in generale, negli statuti giurati, nelle dichiarazioni giurate di rinuncia». Conformemente, C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti. Artt. 1467-1469*, cit., pp. 7 ss.; M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, cit., pp. 81 ss.; ANG. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità. Art. 1467-1469*, in *Comm. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2010, p. 3; O. CAGNASSO, *Appalto e sopravvenienza contrattuale. Contributo a una revisione della dottrina dell'eccessiva onerosità*, Milano, 1979, p. 26; P. GALLO, *I rimedi, la fiducia, l'apparenza*, cit., p. 2281; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., p. 616.

<sup>19</sup> G. OSTI, *Clausola «rebus sic stantibus»*, cit., p. 355; ID., *Appunti per una teoria della «sopravvenienza»*, cit., p. 678; C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti. Artt. 1467-1469*, cit., p. 8.

<sup>20</sup> Così, P. GALLO, *Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, cit., p. 80;

un punto di vista logico, nei primi non si porrebbe proprio un problema di applicazione della clausola *rebus sic stantibus*; rispetto ai secondi, che sono invece contratti potenzialmente destinatari di fatti sopravvenuti, tali da incidere sull'originario punto di equilibrio tra prestazione e controprestazione, potrebbe invece emergere la necessità dell'applicazione della stessa clausola<sup>21</sup>.

A seguito di alcune elaborazioni eseguite da parte della giurisprudenza della Rota romana<sup>22</sup>, e passando attraverso ulteriori approfondimenti a cura della scuola culta<sup>23</sup>, giova da subito portare l'attenzione sul trattamento riservato alla clausola in età contemporanea.

In questo contesto la clausola è pressoché ignorata da parte della dottrina francese precedente all'introduzione del *code Napoleon*. Quest'ultimo, conseguentemente, al pari di quanto farà poi il codice civile del 1865, omette di disciplinare l'istituto, riconoscendo, in tal modo, una sicura prevalenza del principio dei *pacta sunt servanda*<sup>24</sup> sulla regola compendiata nella locuzione «clausola *rebus sic stantibus*»<sup>25</sup>.

---

G. OSTI, *Clausola «rebus sic stantibus»*, cit., p. 356, il quale, peraltro, osserva che BARTOLO non usa questa terminologia, limitandosi a determinare la diversa incidenza dei rischi cui è soggetta la cosa produttiva di redditi periodici goduta a seguito della vendita oppure per effetto della stipula di un contratto di locazione.

<sup>21</sup> G.B. FERRI, *op. cit.*, p. 57, fa rilevare, correttamente, che nella Relazione al Codice civile n. 665 è testimoniata una traccia costante della clausola lungo l'intera tradizione del diritto comune.

<sup>22</sup> R. PENNAZIO, *Rischio e sopravvenienze*, cit., p. 60.

<sup>23</sup> G. OSTI, *Clausola «rebus sic stantibus»*, cit., pp. 354 ss. e pp. 356 ss.

<sup>24</sup> L. MOSCATI, *Sulla teoria dell'imprévision tra radici storiche e prospettive attuali*, in *Contratto e impr.*, 2015, pp. 423 ss.

<sup>25</sup> G. OSTI, *op. ult. cit.*, p. 358; G.B. FERRI, *Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla risoluzione per eccessiva onerosità*, cit., p. 57, il quale informa anche del fatto che nell'esperienza tedesca, nonostante che la eco del principio risuoni nei paragrafi 321 e 610 del BGB, la dottrina, con le teorie della presupposizione, *Voraussetzung* e *Geschäftsgrundlage* (con riferimento alle quali vedi, *infra*, § 5), finiva per assorbire anche taluni aspetti oggettivi e soggettivi di normale competenza della clausola *rebus sic stantibus*; P. GALLO, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, in *Digesto disc. prin., Sez. civ., Agg., VII*, Torino, 2012, p. 441; ID., *I rimedi, la fiducia, l'apparenza*, cit., p. 2281. In argomento, vedi M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1975, p. 59, il quale ha osservato che l'atteggiamento assunto in ordine alla clausola *rebus sic stantibus* dalla Pandettistica, che dedica alla stessa clausola solo isolati richiami, ha fatto sì che si creasse una «vera e propria mistica della volontà» per effetto della quale il problema è stato prospettato «in una nuova veste, quasi che l'esigenza da soddisfare non fosse quella di controllare la compatibilità tra certe circostanze e l'adempimento, ma piuttosto l'altra di condizio-

Soffermando l'attenzione sul codice civile previgente, come adombrato, esso non offriva ospitalità alla clausola in parola, mostrando così di privilegiare l'opposta esigenza di certezza della stabilità dei rapporti. Ciò sarà chiaro soffermando l'attenzione sul fatto che l'art. 1226 c.c. assegnava rilevanza alla sola impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore. In modo non dissimile, l'art. 1640 dello stesso c.c. negava, in tema di appalto, ogni rilevanza ai sopravvenuti aumenti del prezzo della mano d'opera, da un lato, o dei materiali, dall'altro, ancorché idonei a rendere più oneroso l'adempimento della prestazione da parte dell'appaltatore<sup>26</sup>.

Le riflessioni appena svolte, che sembrano consegnare un quadro nel quale il principio della forza vincolante del contratto appare insensibile rispetto alle esigenze tradizionalmente compendiate nell'espressione clausola *rebus sic stantibus*, entrano peraltro in crisi in occasione di un evento che avrebbe condotto ad un radicale ripensamento dell'ordinamento giuridico<sup>27</sup>.

Il riferimento corre alla prima guerra mondiale e alla legislazione di emergenza apprestata in conseguenza di essa<sup>28</sup>. Attraverso l'art. 1, del D.lt. 27.5.1915, n. 739, in particolare, venivano infatti recepite le istanze proprie della clausola *rebus sic stantibus*, come sarà chiaro pensando che, per effetto della stessa disposizione, si conveniva che: «a tutti gli effetti dell'art. 1226 c.c. la guerra è considerata come caso di forza maggiore non solo quando renda impossibile la prestazione, ma anche quando la renda eccessivamente onerosa, purché l'obbligazione sia stata assunta prima della data del decreto di mobilitazione generale»<sup>29</sup>.

---

nare gli effetti del contratto alle supposizioni delle parti, anche quando esse riguardassero uno stato di cose trascurato dalle sue clausole».

<sup>26</sup> G.B. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 58; O. CAGNASSO, *Appalto e sopravvenienza contrattuale. Contributo a una revisione della dottrina dell'eccessiva onerosità*, cit., p. 2; A. NICOLUSSI, *Presupposizione e risoluzione*, in *Europa e dir. prin.*, 2001, p. 848, nota 8; F.P. TRAISCI, *Sopravenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, cit., p. 34.

<sup>27</sup> P. GALLO, *I rimedi, la fiducia, l'apparenza*, cit., p. 2282; R. PENNAZIO, *Rischio e sopravvenienze*, cit., pp. 66 s.; E. TURNATURI, *Sacrificio economico del debitore e risoluzione per eccessiva onerosità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, p. 126; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., p. 617; P. TARTAGLIA, *Onerosità eccessiva*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, p. 156.

<sup>28</sup> O. CAGNASSO, *op. ult. cit.*, pp. 38 ss.; A. BOSELLI, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, cit., p. 11.

<sup>29</sup> Così, G. OSTI, *Clausola «rebus sic stantibus»*, cit., p. 359, il quale peraltro dà conto che nella norma di guerra l'effetto liberatorio era fatto dipendere non tanto dall'ap-



È stato dimostrato prima d'ora come la regolamentazione entrata in vigore in occasione di eventi bellici – o, più in generale, di emergenza – non possa essere valutata al pari di un fenomeno tutto sommato eccezionale<sup>30</sup> o marginale, destinato, in quanto tale, a trovare la propria giustificazione d'essere in relazione al circoscritto contesto nel quale lo stesso fenomeno appare destinato ad essere relegato. In realtà, almeno nella generalità dei casi, può infatti raggiungersi l'opposta soluzione: da quella stessa regolamentazione è possibile cogliere un parametro da cui inferire una linea di sviluppo dell'ordinamento giuridico<sup>31</sup>.

Anche per questo motivo, nel descritto contesto la dottrina, intenta a interrogarsi sulla rilevanza dell'antico principio, si divideva tra chi<sup>32</sup>, da un lato, negava cittadinanza alla clausola, muovendo essenzialmente da un'interpretazione letterale dell'art. 1226 c.c. prev., e chi, al contrario, sulla base di soluzioni per lo più eterogenee, ne assumeva una qualche rilevanza giuridica<sup>33</sup>.

Mentre le teorie negazioniste della rilevanza del principio traevano, di massima, linfa argomentativa dal rilievo, di carattere oggettivo, della mancata considerazione dello stesso principio da parte del previgente codice, le ipotesi ricostruttive volte ad accreditare, al contrario, uno spazio applicativo a favore della clausola *rebus sic stantibus* riposavano

---

plicazione della nostra clausola, ma dall'interpretazione estensiva dell'art. 1226 c.c., mediante cui pervenire ad un dilatazione del significato di forza maggiore. Per G.P. CHIRONI, *La forza maggiore, l'«onerosità eccessiva» della prestazione e la clausola «rebus sic stantibus»*, Città di Castello, 1917, pp. 16 e 26, la ricordata disciplina di guerra, più che dare vita ad una puntuale applicazione di un principio generale, è qualificata quale legge eccezionale. Per ciò che concerne la legislazione di emergenza francese, la legge Faillot del 21.1.1918 e la legge 23.4.1949, cfr. G.B. FERRI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>30</sup> Così, invece, ANG. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità. Art. 1467-1469*, cit., p. 5.

<sup>31</sup> L'attitudine sistematica della legislazione di emergenza, che contribuisce anche a chiarire in quale direzione va evolvendo l'ordinamento, è stata posta in luce nella celebre prolusione genovese di Filippo Vassalli del 22 novembre 1918 [con riferimento alla quale, si veda F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1919, pp. 1 ss. (e in ID., *Scritti giuridici*, II, Milano, 1960, pp. 337 ss., da cui si cita)]. Cfr., inoltre, R. PENNAZIO, *Rischio e sopravvenienze*, cit., p. 68.

<sup>32</sup> G.P. CHIRONI, *op. ult. cit.*, p. 26.

<sup>33</sup> G.B. FERRI, *Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla risoluzione per eccessiva onerosità*, cit., p. 59; E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, in AA.VV., *Il contratto in generale*, VIII, *La risoluzione*, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, Torino, 2011, p. 347; R. PENNAZIO, *op. ult. cit.*, pp. 61 ss.; F. P. TRAISCI, *Sopravenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, cit., pp. 53 ss.

di massima su di un'interpretazione estensiva dell'art. 1226 prev. c.c. e sul conseguente concetto di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Detto altrimenti, esse – pur lasciandosi distinguere al loro interno tra chi rinveniva un criterio di rilevanza della clausola nel profilo della volontà<sup>34</sup>, chi nella disciplina dell'errore<sup>35</sup> o dell'oggetto del contratto<sup>36</sup> e chi, infine, nella teoria della causa negoziale<sup>37</sup> – muovevano, tutte, da un'attenuazione del concetto di impossibilità estintiva dell'obbligazione. Il limite della responsabilità gravante sul debitore non sarebbe consistito nella sola impossibilità fortuita della prestazione, ma sarebbe altresì stato «segnato da una intensità media tra sacrificio e sforzo» che è necessario sostenere per adempiere<sup>38</sup>. Da ciò si faceva derivare la conseguenza che il debitore dovrebbe dirsi liberato dall'obbligo precedentemente assunto tutte le volte in cui lo sforzo richiesto per adempiere dovesse risultare esorbitante rispetto al parametro offerto dalla diligenza del buon padre di famiglia<sup>39</sup>.

<sup>34</sup> Così, E. BARSANTI, *La clausola risolutiva rebus sic stantibus nei contratti a lungo termine*, Firenze, 1898, *passim*; ID., nota a Cass., Torino 16.8.1900, in *Foro it.*, 1901, I, cc. 737 ss., secondo il quale, in relazione ai contratti di durata, il riferimento all'equilibrio tra prestazione e controprestazione è insito non solo avuto riguardo alla fase genetica della conclusione dell'accordo, ma anche per tutto il periodo di tempo in cui avviene l'esecuzione delle prestazioni.

<sup>35</sup> A. GIOVENE, *Sul fondamento specifico dell'istituto delle «sopravvenienze»*, in *Riv. dir. comm.*, 1921, I, pp. 155 ss.; ID., *L'impossibilità della prestazione e la «sopravvenienza»*, Padova, 1941, pp. 105 ss., reputa che, nei contratti di durata, la sopravvenienza determina una divergenza tra realtà e rappresentazione. Il contraente, cioè, al momento della conclusione del contratto, ignora che, in seguito, si verificherà un mutamento della realtà che dovrà fronteggiare e che, se avesse conosciuto, avrebbe ragionevolmente orientato lo stesso contraente o a non concludere il contratto oppure a concluderlo a condizioni diverse. Da queste premesse, durante la vigenza del passato codice civile, l'autore giungeva alla conclusione del possibile annullamento del contratto.

<sup>36</sup> Ad avviso di P. COGLIOLO, *La cosiddetta «clausola rebus sic stantibus» e la teoria dei presupposti*, in ID., *Scritti vari di diritto privato*, Torino, 1910, pp. 367 ss., considerato che il consenso che rende possibile la conclusione del contratto deve permanere anche durante la sua esecuzione, allorché la situazione iniziale dovesse risultare profondamente modificata, tale non risultare più conciliabile con l'originaria volontà dei contraenti, il contratto potrebbe dirsi risolto a causa della sopravvenuta mancanza di consenso.

<sup>37</sup> G. OSTI, *Appunti per una teoria della «sopravvenienza»*, cit., pp. 471 ss.

<sup>38</sup> Così, M. ANDREOLI, *Revisione delle dottrine sulla sopravvenienza contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1934, p. 327, con riferimento alla dottrina ivi citata alla nota 1.

<sup>39</sup> Vedi G.B. FERRI, *Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla risoluzione per eccessiva onerosità*, cit., pp. 59 ss., il quale richiama l'attenzione sul fatto che le varie ipotesi ricostruttive

L'analisi svolta sembra consentire il raggiungimento di un primo risultato.

Innanzitutto, è sempre stato chiaro, negli studi compiuti attorno alla clausola *rebus sic stantibus*, la necessità di svolgere una verifica volta a stabilire se nella fattispecie concreta si sia al cospetto di una vera e propria sopravvenienza. La risposta al quesito dovrebbe dirsi senz'altro negativa, tutte le volte in cui, a seguito della verifica di un evento che abbia squilibrato il contratto, fosse possibile giungere alla conclusione che lo stesso evento risulti in realtà già regolato dall'atto di autonomia privata. In questi casi, ecco che non si avrebbero problemi di sorta, giacché sarebbe possibile riconnettere al fatto rilevante le conseguenze derivanti dall'applicazione della regola contrattuale. Qui ogni problema verrebbe risolto in chiave ermeneutica e non sarebbe certamente necessario andare a scomodare l'antico principio.

Alla luce del previgente c.c., se, al contrario, fosse stato possibile giungere alla conclusione che l'evento sopravvenuto non era regolamentato per via negoziale, che si aveva quindi a che fare con una vera e propria «sopravvenienza», le cose si sarebbero poste diversamente. Ecco che in quel contesto – ad eccezione di quanto può dirsi per lo spunto offerto dalla ricordata legislazione di guerra – nessuna delle teorie elaborate dalla dottrina era efficacemente riuscita a reperire un decisivo indice su cui costruire la positiva vigenza della clausola *rebus sic stantibus*. Tutte le ipotesi formulate dai vari studiosi, intenti a recuperare spazi di rilevanza a favore della stessa clausola, infatti, finivano per urtare contro il principio racchiuso nell'art. 1226 cit., secondo il quale solo l'impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione, derivante da caso fortuito o forza maggiore, sollevava il debitore da responsabilità derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione contrattuale; e che, conseguentemente, era senz'altro improduttivo di effetti giuridici il sopraggiungere di difficoltà di esecuzione, così come, in generale, una qualunque sopravvenuta onerosità di una delle prestazioni<sup>40</sup>.

---

si fondano, a loro volta, o su di un'esigenza di equità dei contratti oppure sulla necessità di assicurare il massimo rilievo alla volontà contrattuale.

<sup>40</sup> C. BRACCIANTI, *Degli effetti dell'eccessiva onerosità sopravveniente nei contratti*, Milano, 1946, p. 53; C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti. Artt. 1467-1469, cit.*, pp. 19 ss.

### 3. L'eccessiva onerosità sopravvenuta

È pacifico che la disciplina dettata per la prima volta, da parte del codice vigente<sup>41</sup>, in tema di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta abbia determinato il declino, tra i cultori del diritto civile, degli studi aventi ad oggetto la clausola *rebus sic stantibus*<sup>42</sup>. Il motivo di ciò risiede nel fatto che, attraverso gli artt. 1467-1469 c.c., è stata offerta una disciplina armonica e completa rispetto ad alcune sopravvenienze in presenza delle quali il contratto, divenuto a causa di esse squilibrato<sup>43</sup>, è destinatario di una vicenda estintiva ovvero, in altri

<sup>41</sup> Con l'*Ordonnance* n. 2016-131, entrata in vigore in data 1° ottobre 2016, il sistema giuridico francese ha accolto l'istituto della c.d. *imprévision*. L'art. 1195, così introdotto, dispone infatti che: «Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe». In argomento, per un quadro d'insieme dei principali problemi, cfr. V. DI GREGORIO, *Rinegoziazione e adeguamento del contratto: a margine dell'introduzione dell'imprévision nel code civil francese*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 392 ss.; FRANCESCA BENATTI, *La riforma dei contratti in Francia. L'imprévision nel code civil riformato*, in *Giur. it.*, 2018, pp. 1302 ss.; L. KLESTA, *La riforma francese del diritto delle obbligazioni: un atelier per il diritto codificato?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 1543; E. TUCCARI, *Prime considerazioni sulla "révision pour imprévision"*, in AA.VV., *La riforma del Code Civil*, a cura di G. Vettori, E. Navarretta e S. Pagliantini, in *Persona e mercato*, 2018, pp. 130 ss. Per quanto attiene all'ordinamento tedesco, cfr. inoltre, U. STEIN, *La modernizzazione del diritto delle obbligazioni del Bürgerliches Gesetzbuch sulla base della Legge del 2001 sulla riforma del diritto delle obbligazioni. Lezioni fiorentine 10, 11 e 12 aprile 2017*. Technische Universität Dresden, Rechtswissenschaft Deutsch, Italienisches Institut für Rechtskulturvergleich in Europa, in <http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2017/03/Dispense-Prof-Stein.pdf>, pp. 14 ss., anche per ciò che concerne la nuova formulazione del § 313 BGB.

<sup>42</sup> G.B. FERRI, *Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla risoluzione per eccessiva onerosità*, cit., p. 54; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., pp. 71 ss.; M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, cit., p. 86.

<sup>43</sup> Ravvisa nell'art. 1467 c.c. uno dei meccanismi di riequilibrio che possono essere ricondotti ad una logica di tipo proporzionale, E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., p. 345; S. GIOVA, *La proporzionalità nell'ipoteca e nel pegno*, Napoli, 2012, p. 9. Cfr., altresì, P. PERLINGIERI, *Svalutazione monetaria ed eccessiva onerosità sopravvenuta*, in P.

casi, anche solo modificativa<sup>44</sup>, ma comunque idonea a ricondurre ad equità la misura dello scambio<sup>45</sup>.

Con questa disciplina, infatti, stando all'intenzione del legislatore<sup>46</sup>, fermata nella pagina della Relazione al codice civile del 16 marzo 1942, n. 665, rispetto ai negozi di durata è introdotto «(...) in modo espresso e in via generale, il principio dell'implicita soggezione dei contratti con prestazioni corrispettive alla clausola *rebus sic stantibus*, sulle tracce del diritto comune e quindi in collegamento con una tradizione prettamente italiana (...)»<sup>47</sup>.

---

PERLINGIERI – S. POLIDORI, *Dominico Rubino. I Maestri italiani del diritto civile a cura della Società italiana degli Studiosi del diritto civile (S.I.S.Di.C.)*, Napoli, 2009, pp. 1003 ss.

<sup>44</sup> E. GABRIELLI, *La risoluzione per eccessiva onerosità*, in AA.Vv., *I contratti in generale*<sup>2</sup>, II, a cura di E. Gabrielli, Torino, 2006, p. 1811, da cui si cita (e in Id., *Contratto e contratti. Scritti*, Torino, 2011, pp. 229 ss.); Id., *L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., p. 345; Id., *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, in *Contratto e impr.*, 1995 (e in *Alea e rischio nel contratto. Studi*, cit., p. 77, da cui si cita); Id., *Contribución a la teoría de la imprevisión contractual*, Buenos Aires, 2016, p. 94; P. GALLO, *Eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Digesto disc. priv., Sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 236; F. DELFINI, *Autonomia privata e contratto. Tra sinallagma genetico e sinallagma funzionale*, Torino, 2015, pp. 199 ss.

<sup>45</sup> È dibattuto in dottrina il tema del fondamento della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Oltre a chi, dando massimo risalto alla connotazione volontaristica dell'istituto, lo rinviene proprio nella clausola *rebus sic stantibus*, si registra anche il pensiero di altra parte della dottrina, connotata da un'impostazione oggettivistica, che invece preferisce guardare ai luoghi della impossibilità sopravvenuta della prestazione, della presupposizione, della causa del contratto e, infine, al forte intreccio che lo stesso istituto presenta con la disciplina della rescissione del contratto per lesione (per un quadro d'insieme, cfr. E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., pp. 360 ss.; Id., *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, cit., pp. 87 ss.; Id., *Dell'eccessiva onerosità*, in AA.Vv., *Commentario C.c.*, diretto da E. Gabrielli, *Dei contratti in generale*, IV, Torino, 2011, pp. 607 ss.; Id., *Dottrine e rimedi nella sopravvenienza contrattuale*, cit., pp. 57 ss.; Id., *Contribución a la teoría de la imprevisión contractual*, cit., pp. 101 ss.; G. SCALFI, *Risoluzione del contratto*, I, *Diritto civile*, in *Enc. giur.*, XXVII, Roma, 1991, pp. 12-14; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., pp. 557 ss.; P. TARTAGLIA, *Onerosità eccessiva*, cit., pp. 157 ss.; P. GALLO, *I rimedi, la fiducia, l'apparenza*, cit., p. 2284; F.P. TRAISCI, *Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, cit., pp. 58 ss.).

<sup>46</sup> In argomento, cfr. ANG. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità. Art. 1467-1469*, cit., pp. 35 ss.; M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, cit., pp. 83 ss.; E. QUADRI, *Questioni giuridiche sull'inflazione*, Bari, 1981, pp. 163 ss.; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., p. 618; F.P. TARTAGLIA, *Onerosità eccessiva*, cit., p. 155.

<sup>47</sup> Conformemente, in giurisprudenza, Cass., 22 giugno 1963, n. 1686, in *Mass. Giur. it.*, 1963; Trib. Roma, sez. X, 4 luglio 2011, in *Leggi d'Italia* on line.

Tuttavia, la conclusione secondo cui la disciplina dell'eccessiva onerosità della prestazione avrebbe codificato, nella sua interezza, il principio racchiuso nella clausola *rebus sic stantibus*, divenuto, per l'effetto, prevalente rispetto a quello dei *pacta sunt servanda*, si rilevarebbe frettolosa<sup>48</sup>.

La frastagliata complessità della fattispecie disegnata dall'art. 1467 c.c., nell'instaurare il «gioco tra il potere della parte svantaggiata di liberarsi dal contratto ed il potere della parte avvantaggiata di impedirglielo offrendo di ricondurre il contratto ad equità»<sup>49</sup>, non assegna rilevanza ad ogni sopravvenienza<sup>50</sup>.

Innanzitutto, non tutti i contratti, ma solo quelli ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita<sup>51</sup>, che per di più possano dirsi a prestazioni corrispettive<sup>52</sup>, sono assoggettati alla disciplina

<sup>48</sup> A. PINO, *La eccessiva onerosità della prestazione*, Padova, 1952, pp. 100 ss. *Contra*, M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, cit., pp. 212 ss.

<sup>49</sup> M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, in *Europa e dir. priv.*, 2003, p. 480; ID., *Clausole generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile e diritto europeo*, Torino, 2006, p. 216.

<sup>50</sup> In argomento, cfr. E. GABRIELLI, *Studi sulle tutele contrattuali*, Padova, 2017, pp. 86 ss.; E. AL MUREDEN, *Le sopravvenienze contrattuali. Tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti*, Padova, 2004, pp. 10 ss.; R. PENNAZIO, *op. cit.*, p. 72; E. QUADRI, *Questioni giuridiche sull'inflazione*, cit., p. 161.

<sup>51</sup> E. GABRIELLI, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, cit., p. 94; ANG. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità. Art. 1467-1469*, cit., pp. 56 ss.; S. GATTI, *L'adeguatezza fra le prestazioni nei contratti con prestazioni corrispettive*, in *Riv. dir. comm.*, p. 424; E. AL MUREDEN, *Le sopravvenienze contrattuali. Tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti*, cit., p. 12; A. BOSELLI, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, cit., pp. 109 ss.; ID., *Eccessiva onerosità*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1960, p. 335; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., pp. 624 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., pp. 945 e 946 ss.; P. GALLO, *Eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., p. 237; G. SCALFI, *Risoluzione del contratto*, cit., p. 14; R. PENNAZIO, *Rischio e sopravvenienze*, cit., p. 72; F. DELFINI, *Autonomia privata e contratto*, cit., p. 201; ID., *Autonomia privata e rischio contrattuale*, Milano, 1999, p. 206; P. TARTAGLIA, *Onerosità eccessiva*, cit., p. 161; F. CARRESI, *Sulla nozione di «contratto a esecuzione differita» di cui all'art. 1467 cc.*, nota a Cass., sez. I, 7 febbraio 1949, n. 190, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1949, pp. 149-151; R. TOMMASINI, *Revisione del rapporto*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 114; F.P. TRASCIA, *Sopravenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, cit., pp. 71 ss.

<sup>52</sup> A. PINO, *La eccessiva onerosità della prestazione*, cit., p. 101, osserva che «nel diritto comune la clausola non era limitata ai soli contratti con prestazioni corrispettive (...)»; ANG. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità. Art. 1467-1469*, cit., pp. 43 ss.; A. BOSELLI, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, cit., pp. 99 ss.; P. GALLO, *Eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., p. 236; ID., *I rimedi, la fiducia, l'apparenza*, cit., p. 2285; E. GABRIELLI,

dell'eccessiva onerosità sopravvenuta<sup>53</sup>. Può poi domandare la risoluzione per eccessiva onerosità solo il contraente che non abbia ancora adempiuto<sup>54</sup>.

Inoltre – verrà ora posto in rilievo –, solo alcune delle sopravvenienze<sup>55</sup>, selezionabili all'interno della vasta congerie tradizionalmente soggetta alla sfera d'influenza della clausola *rebus sic stantibus*, possono avvalersi degli artt. 1467 ss. c.c. La fonte della sopravvenienza è rigorosamente qualificata. Non ogni evento legittima, cioè, la domanda di risoluzione, ma solo quello che possa dirsi, allo stesso tempo, straordinario e imprevedibile<sup>56</sup>.

---

*L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., pp. 383 ss.; ID., *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, cit., p. 79; ID., *Dell'eccessiva onerosità*, cit., p. 625; F. DELFINI, *Autonomia privata e contratto*, cit., p. 199; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., p. 621; P. TARTAGLIA, *Onerosità eccessiva*, cit., p. 160; F.P. TRAISCI, *Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, cit., pp. 66 ss.

<sup>53</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*<sup>2</sup>, Milano, 2012, pp. 414 e pp. 422 ss.

<sup>54</sup> E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., p. 379.

<sup>55</sup> A. GAMBINO, *Eccessiva onerosità della prestazione e superamento dell'alea normale del contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1960, I, p. 427, osserva che «(...) normalmente l'eccessiva onerosità della prestazione non deriva direttamente da oscillazioni di carattere monetario, ma può provenire dalle cause più diverse, per effetto delle quali muti il valore o il costo della prestazione stessa».

<sup>56</sup> Cfr. E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., p. 398 ss.; ID., *Dell'eccessiva onerosità*, cit., pp. 641 ss.; ID., *L'offerta di riduzione ad equità del contratto*, in AA.VV., *I contratti di composizione delle liti*, I, a cura di E. Gabrielli e P. Luiso, in *Tratt. contratti Rescigno-Gabrielli*, Torino, 2005, p. 234; ID., *Offerta di riduzione ad equità del contratto*, in *Digesto disc. priv.*, Sez. civ., Agg. II, Torino, 2003, p. 980; ID., *Dottrine e rimedi nella sopravvenienza contrattuale*, cit., p. 56; A. DE MARTINI, *Eccessiva onerosità della prestazione, diminuita utilità della controprestazione e principio di corrispettività, nella dinamica del contratto*, nota a Cass., sez. II, 4 ottobre 1951, n. 2618, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1951, p. 687; D. RUBINO, *Svalutazione della moneta e risoluzione per eccessiva onerosità*, in *Foro it.*, 1947, I, c. 727 ss.; F.P. TRAISCI, *Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, cit., p. 75 ss.; M. ZACCHEO, *Sopravvenienza*, cit., p. 1641; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., pp. 646 ss.; G. SCALFI, *Corrispettività e alea nei contratti*, Napoli, 1960, p. 67; ID., *Risoluzione del contratto*, cit., p. 15; P. TARTAGLIA, *Onerosità eccessiva*, cit., p. 162; ANG. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità. Art. 1467-1469*, cit., p. 180; A. BOSELLI, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, cit., pp. 132 ss.; ID., *Eccessiva onerosità*, cit., pp. 335 ss.; P. RESCIGNO, *L'adeguamento del contratto nel diritto italiano*, in AA.VV., *Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi*, Milano, 1992, p. 304; F. BONELLI, *Criteri per l'individuazione dei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta*, *ivi*, pp. 285 ss.; T. MAUCERI, *Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, cit., p. 1102; R. TOMMASINI, *Revisione del rapporto*, cit., pp. 114; P. GIAMPIERI, *Rischio contrattuale*, cit., p. 24; P. GALLO, *Eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit.,



Il problema, peraltro, è di non poco conto, tenuta presente la difficoltà di individuare i criteri mediante cui segnare le note caratteristiche dei concetti di prevedibilità e imprevedibilità, nonché di reperire la nozione di avvenimento straordinario<sup>57</sup>. Queste caratteristiche dell'evento denunciano, infatti, una gran varietà di dubbi. Essi concernono il grado, astratto o concreto, della prevedibilità, quello legato alla specificità con il quale l'avvenimento è contemplato dalla legge; infine, quello relativo alla rappresentazione in termini di certezza che dovrebbe assumere la previsione dell'evento<sup>58</sup>.

È stato messo in rilievo che il profilo dell'imprevedibilità del fatto verrebbe in considerazione nel senso che, in base ad una valutazione condotta secondo canoni di normalità, non vi è motivo di credere che il contraente medio abbia tenuto conto della sua eventualità<sup>59</sup>. Da questo punto di vista, il parametro della imprevedibilità diverrebbe gemellare rispetto a quello dell'accollo della normale alea da parte del debitore<sup>60</sup>.

---

pp. 238 ss.; ID., *I rimedi, la fiducia, l'apparenza*, cit., pp. 2306 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., pp. 953 ss.; A. CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*<sup>6</sup>, Torino, 2014, p. 262, osserva che «l'evento è straordinario quando è eccezionale, è imprevedibile quando non è dato rappresentarsene l'accadere alla stregua della comune capacità di previsione». Più in particolare, con riferimento a quest'ultima qualità dell'evento, «il legislatore ha inteso far carico ai contraenti di un onere di diligenza nel valutare le prospettive del contratto nella fase della sua esecuzione». Anche secondo P. GALLO, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, cit., p. 452, muovendo dal significato letterale dell'espressione, gli «eventi straordinari sono quelli che si pongono al di fuori della norma, e quindi si verificano raramente, come per esempio guerre, sommosse, cataclismi naturali, e così via (...)». Per la distinzione tra eventi sopravvenuti che riguardano solo i singoli e quelli che, diversamente, colpiscono l'intera società, si veda P. TRIMARCHI, *Il contratto: inadempimento e rimedi*, Milano, 2010, pp. 229 ss.

<sup>57</sup> ANG. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità. Art. 1467-1469*, cit., pp. 40 ss.; E. GABRIELLI, *La risoluzione per eccessiva onerosità*, cit., pp. 1829 ss.; ID., *L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., pp. 398 ss.; ID., *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, cit., p. 95; ID., *Tipo negoziale, prevedibilità dell'evento e qualità della parte nella distribuzione del rischio contrattuale*, nota a Cass., 15 dicembre 1984, n. 6574, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, c. 1712 (e in *Alea e rischio nel contratto. Studi*, cit.).

<sup>58</sup> R. SACCO, in R. SACCO – G. DE NOVA, *Il contratto*, 2, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, Torino, 1993, p. 674; E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., p. 399; ID., *Dell'eccessiva onerosità*, cit., p. 641.

<sup>59</sup> P. GALLO, *I rimedi, la fiducia, l'apparenza*, cit., p. 2307; F. BONELLI, *Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Dir. comm. int.*, 1988, pp. 2 ss.

<sup>60</sup> R. SACCO, *op. loc. ult. cit.*; E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., p. 399;



Ai fini della formulazione del giudizio, di fatto<sup>61</sup>, in termini di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, il criterio di raffronto va individuato mediante una valutazione comparativa tra l'iniziale rapporto tra le prestazioni<sup>62</sup>, da un lato, e quello, avente rilievo oggettivo, presente nel momento in cui quelle stesse prestazioni vanno adempiute, dall'altro<sup>63</sup>. Ciò consente, in termini chiari e adeguati al caso concreto, di comprendere la misura dell'alterazione dell'originario punto di equilibrio contrattuale<sup>64</sup>.

Solo questo raffronto tra le prestazioni concepite nel momento della conclusione del contratto e l'alterazione che si è verificata tra esse<sup>65</sup>, attraverso o l'aumento dell'onerosità della prima ovvero la diminuzione di valore della seconda<sup>66</sup>, consente di pervenire ad una rappresentazione mediante la quale separare, in termini chiari, le ipotesi nelle quali si è verificata una sopravvenuta onerosità: a) che, in un caso, sia tale da incidere, alterandolo, sul nesso di corrispettività tra prestazione e contro-

---

ID., *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, cit., p. 95 s.; ID., *Dell'eccessiva onerosità*, cit., p. 641.

<sup>61</sup> E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., pp. 399 ss.; ID., *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, cit., p. 96; ID., *Contribución a la teoría de la imprevisión contractual*, cit., p. 99.

<sup>62</sup> E. REDENTI, *Sulla nozione di «eccessiva onerosità»*, in *Rin. trim. dir. proc. civ.*, 1959, p. 346; A. GAMBINO, *Eccessiva onerosità della prestazione e superamento dell'alea normale del contratto*, cit., p. 428 s.; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., pp. 631 ss.

<sup>63</sup> ANG. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità. Art. 1467-1469*, cit., pp. 136 ss. Non sempre questo criterio è fatto proprio della giurisprudenza, la quale, talvolta, trascurando la necessità di operare quel raffronto comparativo, finisce per giudicare come prevedibile un evento che non solo non era stato previsto dalle parti al momento della stipulazione del contratto di durata, ma anche che, se lo fosse stato, avrebbe sicuramente impedito la sottoscrizione dello stesso contratto. In relazione alla crisi nel settore della raffinazione di prodotti petroliferi, cfr. Trib. Roma, sez. III, 22 giugno 2017, inedita.

<sup>64</sup> E. GABRIELLI, *La risoluzione per eccessiva onerosità*, cit., p. 1832; ID., *L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., pp. 401 ss.

<sup>65</sup> F. BONELLI, *Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., pp. 1 ss.; F. BOSELLI, *Eccessiva onerosità*, cit., p. 335; G. SCALFI, *Risoluzione del contratto*, cit., p. 14.

<sup>66</sup> In ordine alla rilevanza dello «svilimento» della controprestazione, cfr. E. TURNATURI, *Sacrificio economico del debitore e risoluzione per eccessiva onerosità*, cit., pp. 130 e 149 ss. Per ciò che concerne il concetto di «conservazione dell'economia originaria del contratto», e, più specificamente, di «conservazione dell'onere economico originario della prestazione dovuta», si veda A. DE MARTINI, *Eccessiva onerosità della prestazione, diminuita utilità della controprestazione e principio di corrispettività, nella dinamica del contratto*, cit., pp. 683 ss.

prestazione<sup>67</sup>; b) oppure, nell'altro, che possa invece farsi rientrare nella normale alea assunta dalle parti con il perfezionamento dell'accordo<sup>68</sup>.

Relativamente agli effetti, poi, non ogni avvenimento, pur se straordinario o imprevedibile, consente la rituale proposizione di una domanda fondata sugli artt. 1467 ss. c.c. Occorre infatti che, per effetto di quell'avvenimento, si determini una sopravvenuta onerosità della prestazione<sup>69</sup> che trascenda, per consistenza e caratteristiche, la normale alea del contratto<sup>70</sup>.

<sup>67</sup> F. CARRESI, *Il contratto*, II, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Milano, 1987, pp. 840 ss.

<sup>68</sup> Secondo Cass., sez. II, 11 aprile 2017, n. 9314, in *Ced*, 2017, rientrano, ad esempio, nella normale alea del contratto, e non danno corpo a eventi straordinari e imprevedibili, i fattori, che sia stato possibile registrare successivamente alla stipula del contratto, consistenti nell'intervenuto aumento di valore del bene immobile oppure nella svalutazione della moneta. In modo non dissimile, in base a Cass., sez. III, 17 luglio 2003, n. 11200, in *Mass. Giur. it.*, 2003 (nonché in *Arch. civ.*, 2004, p. 653; *Contratti*, 2004, p. 248, *Gins*, 2004, p. 176), rientrano nel solco della normale alea del contratto anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari e normali fluttuazioni del mercato.

<sup>69</sup> La nozione di eccessiva onerosità, peraltro, è un «(...) concetto elastico, il cui contenuto concreto deve essere rimesso di volta in volta alla valutazione dell'interprete (...) «e *res facti*?» (così, E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., p. 348). Inoltre, come posto in risalto da F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., p. 208, «La *eccessività*, che viene predicata rispetto alla onerosità, importa poi un giudizio in larga misura discrezionale, al quale si è cercato di dare delimitazione fissando i termini della comparazione».

<sup>70</sup> E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, I, Milano, 1953, p. 191 ss.; F. BOSELLI, *Alea*, in *Noviss. Dig. it.*, I, Torino, 1964, pp. 475 ss.; Id., *Eccessiva onerosità*, cit., p. 335; Id., *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, cit., pp. 171 ss.; S. GATTI, *L'adeguatezza fra le prestazioni nei contratti con prestazioni corrispettive*, cit., p. 425; G. SCALFI, *Corrispettività e alea nei contratti*, cit., p. 134; ANG. RICCIO, *op. cit.*, pp. 164 ss.; E. AL MUREDEN, *Le sopravvenienze contrattuali. Tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti*, cit., p. 14; P. TRIMARCHI, *Il contratto: inadempimento e rimedi*, cit., p. 241; A. GAMBINO, *Eccessiva onerosità della prestazione e superamento dell'alea normale del contratto*, cit., pp. 441 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., pp. 952 ss.; P. GALLO, *I rimedi, la fiducia, l'apparenza*, cit., pp. 2298 ss.; F. DELFINI, *Autonomia privata e contratto*, cit., pp. 202 ss.; Id., *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., pp. 210 ss.; P. TARTAGLIA, *Onerosità eccessiva*, cit., p. 166; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., pp. 637 ss.; NICOLÒ, *Alea*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, pp. 1025 ss.; E. GABRIELLI, *Alea e svalutazione monetaria nell'offerta di riduzione ad equità*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, pp. 710 ss. (e in *Alea e rischio nel contratto. Studi*, cit., pp. 22 ss., da cui si cita); Id., *Alea*, in *Enc. giur.*, Agg. III, Roma, 2001, pp. 4 ss.; Id., *Tipo negoziale, prevedibilità dell'evento e qualità della parte nella distribuzione del rischio contrattuale*, cit., cc. 1705 ss.; Id., *Contribución a la*

Le notazioni appena svolte si rilevano decisamente utili per comprendere un passaggio della ricordata Relazione al codice, nella quale si legge che la «rigorosa limitazione dell'efficacia della clausola ad eventi che non possono assolutamente farsi rientrare nelle rappresentazioni che ebbero le parti al tempo del contratto, esclude il pericolo di eccessi; ma garantisce contro tal pericolo anche la rigida valutazione obiettiva del concetto di eccessiva onerosità, che per il nuovo codice non opera quando non è superata l'alea normale del contratto (art. 1467, secondo comma) o quando il contratto è essenzialmente o convenzionalmente aleatorio».

Ciò induce a ritenere che, mediante l'art. 1467 c.c., nel conflitto tra le contrapposte esigenze di stabilità dei rapporti contrattuali, da una parte, e necessità di tener conto di circostanze sopravvenute che alterino notevolmente l'equilibrio contrattuale, dall'altra, è stata introdotta una norma che nell'assegnare rilevanza alla sopravvenienza, ne circoscrive tuttavia il campo di applicazione a particolari contratti ed alla concomitanza di tassative condizioni. Ciò è sembrato ad alcuni consentire la qualificazione della disciplina dell'eccessiva onerosità in termini tutt'altro che regolari, ma, al contrario, quale espressione di norme eccezionali<sup>71</sup>, come tali di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica.

Rispetto alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, le osservazioni svolte, almeno per quanto può dirsi allo stato, consentono di raggiungere la seguente conclusione: la clausola *rebus sic stantibus*, anziché essere stata elevata a principio generale del diritto<sup>72</sup>, si è limitata ad

---

*teoría de la imprevisión contractual*, cit., pp. 97 ss.; ID., *Contratti di borsa, contratti aleatori e alea convenzionale implicita*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1986, I, p. 573.

<sup>71</sup> A. PINO, *op. cit.*, pp. 96 ss.; P. TARTAGLIA, *Eccessiva onerosità ed appalto*, Milano, 1983, p. 64; ID., *Onerosità eccessiva*, cit., pp. 157 ss.; T. GALLETTI, *Clausola rebus sic stantibus*, cit., pp. 385 ss. *Contra*, P. GALLO, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, cit., p. 441 s.; ID., *I rimedi, la fiducia, l'apparenza*, cit., p. 2282 s., il quale porta a esempio il caso dell'applicazione analogica, eseguita dalla giurisprudenza (Cass., sez. II, 11 novembre 1986, n. 6584, in *Giust. civ.*, 1987, I, p. 1493, con nota di M. COSTANZA, *Oneri reali e adeguatezza del corrispettivo*), della disciplina in parola al caso, non regolato, del contratto di acquisto di un bene immobile soggetto a onere reale.

<sup>72</sup> T. GALLETTI, *op. ult. cit.*, p. 385, sottopone a rilievo critico la Relazione al codice civile n. 665, nella parte in cui si assume che l'art. 1467 c.c. avrebbe assoggettato i contratti a prestazioni corrispettive alla clausola *rebus sic stantibus*, osservando che «(...) le rigorose condizioni che consentono l'applicazione della regola contenuta nell'art.

alimentare il processo evolutivo che ha consentito l'emersione di una disciplina di sapore vagamente eccezionale<sup>73</sup> rispetto a quella, regolare, compendiata nella formula *pacta sunt servanda*<sup>74</sup>.

Per quanto visto, una decisione che si proponesse di risolvere la controversia avente ad oggetto una qualunque sopravvenienza mediante il riferimento puro e semplice alla regola *rebus sic stantibus* esemplificherebbe, ad ordinamento vigente, un episodio di diritto incalcolabile, destinato a porsi nell'alveo della «crisi della fattispecie»<sup>75</sup>.

---

1467 c.c. non legittimano l'affermazione che tale norma avrebbe codificato *sic et simpliciter* il principio espresso nella clausola in argomento».

<sup>73</sup> Come posto in rilievo anche da A. MAGAZZÙ, *Il perimento della cosa e la teoria dell'efficacia giuridica*, in AA.VV., *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, I, 2, *Diritto civile*, Milano, 1978, p. 1222, nell'interpretazione giuridica è assai frequente il ricorso alle antitesi tra regola ed eccezione. Questa antitesi però con il trascorrere del tempo può rilevarsi più apparente che reale. Accade infatti che, rispetto ad una data regola, «la ricognizione dei casi eccezionali descritti solo in termini di antitesi (...) non rappresenta un risultato definitivo: l'indagine rimane ancora aperta. Occorre infatti individuare le *condizioni* nelle quali ha luogo il caso eccezionale e stabilire *come e perché* l'eccezione si verifica. In tal modo si giunge a un'altra generalizzazione che comporta la correlativa revisione della precedente: la regola originaria ne risulta così modificata nel significato e nella portata. L'indagine intorno a dati casi eccezionali che negano l'assoluta validità di una regola generale conduce quindi alla formulazione di una *nuova regola* che viene a coesistere e va coordinata con la vecchia». In modo non dissimile, non è mancato in dottrina (M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, cit., pp. 496 ss.; Id., *Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria*, Torino, 1996, pp. 103 ss.; Id., *Clausole generali e giustizia contrattuale*, cit., p. 237) chi, dopo aver osservato che «il dispositivo interpretativo regola/eccezione appartiene a una rappresentazione essenzialistica dell'ordinamento giuridico che deve dirsi tramontata con la metafisica di cui è figlia», ha posto in rilievo che l'attuale ordinamento si svilupperebbe attorno a tipi normativi di problema e rimedi ad essi adeguati.

<sup>74</sup> *Contra*, peraltro, vedi T. GALLETO, *Clausola rebus sic stantibus*, cit., p. 389, secondo cui il conflitto tra la clausola *rebus sic stantibus* e il principio *pacta sunt servanda* sarebbe più apparente che reale, giacché l'applicazione della prima regola non escluderebbe l'applicazione dell'altra, rispetto alla quale sarebbe addirittura funzionale. E ciò sul rilievo che, allorquando l'ordinamento consente alla parte di reagire a seguito delle circostanze sopravvenute, si assiste ad una modificazione radicale del contratto, il quale per come è diventato non è più riconducibile allo schema originario.

<sup>75</sup> N. IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, pp. 36 ss. (e in Id., *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016, pp. 19 ss., da cui si cita).

#### 4. Altri nessi sistematici

Oltre alla disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità, si danno altre norme, dettate in relazione a dati tipi contrattuali, che si preoccupano di accordare, in ipotesi circoscritte, una rilevanza a favore della sopravvenienza, destinata, per questa via, a prevalere sulla regola *pacta sunt servanda*.

Escludendo in via stipulativa, dall'ambito della presente indagine, l'analisi intorno alla vigenza della clausola rispetto ai contratti ad oggetto pubblico, il riferimento corre, innanzitutto, all'art. 1664 c.c., con le due norme racchiuse nei commi di cui la stessa disposizione si compone<sup>76</sup>, entrambe rivolte non più a permettere l'«estinzione» del rapporto – come visto a proposito della risoluzione per eccessiva onerosità –, ma, al contrario, a garantirne la «conservazione», attraverso l'adeguamento del corrispettivo, tenuto conto della sopravvenienza<sup>77</sup>.

In base alla prima di esse, portata dall'art. 1664, comma primo, c.c., è disciplinata un'eccezione<sup>78</sup> alla norma, regolare, che sembra riannodarsi, senza soluzione di continuità, alla regolamentazione già dettata dall'art. 1640 del previgente codice, secondo cui se nel corso dell'ese-

<sup>76</sup> G. OSTI, *Clausola «rebus sic stantibus»*, cit., p. 359 s.; E. AL MUREDEN, *Le sopravvenienze contrattuali. Tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti*, cit., pp. 151 ss.; CAGNASO, *Appalto e sopravvenienza contrattuale. Contributo a una revisione della dottrina dell'eccessiva onerosità*, cit., p. 69.

<sup>77</sup> M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, cit., p. 492; ID., *Clausole generali e giustizia contrattuale*, cit., pp. 232 ss.; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., p. 672.

<sup>78</sup> Qualifica l'art. 1664 c.c. quale disposizione eccezionale, rispetto alla quale peraltro auspica che possa «(...) trovare applicazione anche con riferimento ad altre fattispecie», P. GALLO, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, cit., p. 446; ID., *Eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., p. 236; ID., *I rimedi, la fiducia, l'apparenza*, cit., p. 2285, il quale peraltro non esclude l'applicazione della norma anche riguardo «(...) ad altre fattispecie, come per esempio il contratto d'opera, parimenti caratterizzate dal carattere individuale e specialistico degli interessi che si intende soddisfare». Similmente, ancorché in modo implicito, D. RUBINO – G. IUDICA, *Dell'appalto*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2007, pp. 319 ss.; P. TARTAGLIA, *Eccessiva onerosità ed appalto*, cit., p. 136. È incerto, sul punto, il pensiero di C. GIANNATTASIO, *L'appalto*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Milano, 1977, p. 126, secondo il quale mentre, da un lato, l'art. 1664 c.c. costituirebbe «un'applicazione particolare del principio generale della sopravvenienza», poi, dall'altro, rileva che quella stessa disposizione «fa eccezione alla regola generale dell'invariabilità del prezzo».

cuzione del contratto si verificano aumenti o diminuzioni dei prezzi dei materiali o della mano d'opera, essi non incidono in alcun modo sul prezzo dell'opera.

Tuttavia, anche in tema di appalto è possibile registrare un'innovazione, senz'altro dipendente dalla lenta infiltrazione nell'ordinamento dei principi compendiati nella regola *rebus sic stantibus*. Accade infatti che se, e nella misura in cui, la fattispecie portata dalla norma regolare, e cioè gli aumenti o le diminuzioni in corso d'appalto, risulti arricchita da alcune circostanze, allora è possibile rivedere in aumento o diminuzione il prezzo dovuto dal committente. Più in particolare, ciò accade solo allorché le oscillazioni dei prezzi dei materiali e della mano d'opera siano, da un lato, imputabili a circostanze imprevedibili<sup>79</sup> e, dall'altro, superiori o inferiori al decimo del prezzo complessivo<sup>80</sup>. In tal caso, rispettivamente, l'appaltatore o il committente potrà chiedere la revisione del prezzo, ma solo limitatamente alla differenza che eccede il decimo dello stesso prezzo.

Il secondo comma dell'art. 1664 cit. disciplina un'altra norma che, allo stato, può dirsi eccezionale. Mediante essa si assegna rilevanza, in casi limitati, alla c.d. «sorpresa geologica», con cui si fa riferimento, nella prassi, alla circostanza del verificarsi di sopravvenute difficoltà di esecuzione nel corso dell'appalto, imputabili a cause geologiche, idriche e simili<sup>81</sup>. Se, infatti, in ossequio al principio dei *pacta sunt servanda*, dette difficoltà non consentono la rivisitazione del prezzo dell'appalto, può tuttavia accadere che se, da un lato, quella sorpresa geologica, ancorché prevedibile, non era stata prevista dalle parti nel momento della conclusione del contratto<sup>82</sup> e, dall'altro, è stata anche tale da importare una sopravvenuta e notevole onerosità della prestazione, allora è dovuto, a favore dell'appaltatore, un equo compenso, la cui misura è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

---

<sup>79</sup> O. CAGNASSO, *Appalto e sopravvenienza contrattuale. Contributo a una revisione della dottrina dell'eccessiva onerosità*, cit., pp. 73 ss. In giurisprudenza, Cass., Sez. II, 21 gennaio 2011, n. 1494, in *Ced*, 2011.

<sup>80</sup> O. CAGNASSO, *op. ult. cit.*, pp. 85 ss.

<sup>81</sup> O. CAGNASSO, *op. ult. cit.*, p. 98; P. TARTAGLIA, *Eccessiva onerosità ed appalto*, cit., p. 120.

<sup>82</sup> In argomento, vedi T. GALLETTI, *Clausola rebus sic stantibus*, cit., p. 390; P. GALLO, *I rimedi, la fiducia, l'apparenza*, cit., p. 2295.

Sono qualificabili, ancora una volta, quali eccezionali, le norme dettate dagli artt. 962, ora abrogato, e 1623, 1635, 1636 c.c.<sup>83</sup> Si tratta, infatti, di un insieme di norme le quali, contro la normale irrilevanza degli eventi in esse contemplati, assegnano efficacia giuridica alla sopravvenienza solo allorché alla stessa si accompagnino altri elementi, di carattere oggettivo, che, arricchendo la fattispecie della norma regolare, producono un effetto che rappresenta la negazione di quello contemplato dalla stessa norma regolare<sup>84</sup>.

Le osservazioni svolte sembrano confermare l'ipotesi, sopra adombrata, secondo cui anche le norme appena richiamate – lungi dal contribuire alla positiva emersione di un principio generale del diritto racchiuso nella formula *rebus sic stantibus*, ancorché difforni da quelle dettate in tema di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta<sup>85</sup> – sembrano introdotte sulla spinta del processo evolutivo del passato principio etico, in base al quale il legislatore finisce, in via del tutto eccezionale, per accordare rilevanza ad alcuni tassativi tipi di sopravvenienza, nella prospettiva di porre riparo a gravi fattori di squilibrio contrattuale, come tali ritenuti irragionevoli.

## 5. La presupposizione

La clausola *rebus sic stantibus* è sovente accostata dagli studiosi alla teoria della presupposizione, come messo in rilievo anche da chi ha notato che alcune delle giustificazioni addotte a sostegno della vigenza

---

<sup>83</sup> Per un quadro d'insieme, cfr. O. CAGNASSO, *Appalto e sopravvenienza contrattuale. Contributo a una revisione della dottrina dell'eccessiva onerosità*, cit., pp. 125 ss.

<sup>84</sup> Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni (T. GALLETTI, *op. ult. cit.*, p. 391), si reputa che le norme dettate dagli artt. 1896 ss. c.c., relativamente alla disciplina della cessazione, della diminuzione o dell'aggravamento del rischio nel contratto di assicurazione, non risentono tanto di una logica di rilevanza della sopravvenienza, quanto di quella, tipica di questo contratto, di un'adeguata relazione tra rischio e premio (in argomento, vedi A. BRACCIODIETA, *Il contratto di assicurazione. Disposizioni generali*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2012, pp. 141 ss., il quale, peraltro, alla 164, reputa che l'art. 1898 c.c. sarebbe espressione di una «deroga (...) ai più rigorosi canoni dell'eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.)»).

<sup>85</sup> Secondo T. GALLETTI, *op. cit.*, p. 391, le norme dettate con riferimento ai contratti tipici sopra indicati consentirebbero una frammentaria emersione di regole di governo della sopravvenienza parzialmente difforni rispetto a quelle che disciplinano la eccessiva onerosità sopravvenuta.



della prima, in realtà, non differiscono granché rispetto a quelle su cui si fonda l'operare della seconda<sup>86</sup>.

Con il taglio imposto dalla presente indagine, giova così osservare che, al di là di passati orientamenti, secondo cui esisterebbe una sovrapposizione applicativa ora tra la clausola *rebus sic stantibus* e la teoria della presupposizione<sup>87</sup>, ora tra quest'ultima e la disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità della prestazione<sup>88</sup>, gli interpreti sono oggi pressoché concordi nell'assegnare alla presupposizione un'autonoma fisionomia<sup>89</sup>.

<sup>86</sup> Così, G.B. FERRI, *op. cit.*, p. 64; MACARIO, *op. cit.*, p. 519.

<sup>87</sup> Così, Cass., 29 luglio 1938, n. 3088, in *Foro it.*, 1938, I, cc. 83 ss., con nota di L. FERRARA, *Accenni sulla presupposizione*.

<sup>88</sup> Vedi, Cass., sez. III, 9 maggio 1981, n. 3074, in *Giur. it.*, I, 1, 1983, c. 1738, con nota di AN. GENTILI, *Presupposizione, eccessiva onerosità e sopravvenienza*, secondo cui la presupposizione «(...) ha avuto la singolare ventura di essere accostata e spesso sovrapposta ora ad una ora ad un'altra delle figure giuridiche che con essa hanno profili contigui» (così, c. 1377).

<sup>89</sup> Sono praticamente sconfinati gli studi in tema di presupposizione. Per uno sguardo d'insieme, senza alcuna pretesa di completezza, cfr. V. PIETROBON, *Presupposizione*, in *Enc. giur.*, XXVII, Roma, 1991, pp. 1 ss.; ID., *La presupposizione*, in *Quadrimestre*, 1987, pp. 590 ss.; M. MAGGIOLO, *Presupposizione e premesse del contratto*, in *Giust. civ.*, 2014, pp. 867 ss.; P.E. BENZA, *Ancora sulla presupposizione*, in *Giur. it.*, 1902, IV, cc. 29 ss.; W. BIGIARI, *In tema di presupposizione*, *ivi*, 1949, I, 1, cc. 173 ss.; V.E. CANTELMO, *La presupposizione nella giurisprudenza italiana*, Milano, 1969, *passim*; A. CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*, cit., pp. 266 ss.; ID., *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1966, pp. 232 ss.; ID., *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, pp. 789 ss.; F. GIRINO, *Riflessioni in tema di presupposizione*, in *Foro it.*, 1960, I, cc. 1591 ss.; G. BRANCA, *Considerazioni pratiche sulla presupposizione*, *ivi*, 1962, cc. 238 ss.; F. MARTORANO, *Presupposizione ed errore sui motivi nei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 1958, I, pp. 69 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., pp. 964 ss.; ID., *Orientamenti tradizionali e tendenze recenti in tema di presupposizione*, in *Giur. it.*, 1972, I, 1, cc. 211 ss.; ID., *In margine ad un caso di errore non essenziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, pp. 365 ss.; C. CAMARDI, *Economie individuali e connessione contrattuale. Saggio sulla presupposizione negoziale*, cit., pp. 321 ss.; M. BESSONE – A. D'ANGELO, *Presupposizione*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, pp. 326 ss.; BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., pp. 18 ss.; ID., *Rilevanza della presupposizione, le teorie di Windscheid e di Oertmann, gli obiter dicta della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1978, V, cc. 281 ss.; ID., *La funzione delle presupposizioni "comuni ad entrambi i contraenti" e gli obiter dicta della giurisprudenza*, in *Riv. dir. comm.*, 1978, I, pp. 355 ss.; R. PENNAZIO, *La presupposizione tra sopravvenienza e equilibrio contrattuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, pp. 673 ss.; ID., *Rischio e sopravvenienza*, cit., pp. 3 ss.; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., pp. 517 ss.; A. NICOLUSSI, *Presupposizione e risoluzione*, cit., pp. 843 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Presupposizione e comune intenzione delle parti*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, II, pp. 130 ss.; A. PELLICANÒ, *La*

Volendo offrire uno sguardo d'insieme dell'istituto, possono essere ripercorse le tappe del pensiero della dottrina tedesca, che per prima l'ha elaborato<sup>90</sup>, la quale ha osservato che se, di regola, l'errore sui motivi è irrilevante, allorché il motivo del contraente si eleva a presupposizione (*Voraussetzung*), e quindi a condizione del volere, e questa condizione, ancorché non contemplata in modo espresso all'interno di una clausola, inerisce al contratto, allora il suo venir meno abiliterebbe la parte interessata a formulare un'eccezione che paralizza lo stesso contratto<sup>91</sup>.

Successivamente, si è precisato, da parte degli autori della *Geschäftsgrundlage*, che ogni contratto sarebbe concluso in considerazione di una determinata situazione di base, la cui mancanza pregiudicherebbe l'efficacia del negozio o, se già prodottasi, ne determinerebbe la risoluzione<sup>92</sup>.

---

*presupposizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1976, pp. 1636 ss.; ID., *Destinazione dello scambio e presupposizione*, in *Giur. it.*, 1977, I, 2, cc. 361 ss.; M. SERIO, *Presupposizione*, in *Digesto disc. priv.*, Sez. civ., XIV, Torino, 1996, pp. 294 ss.; F. SANGERMANO, *Presupposizione e causa nel negozio testamentario*, Milano, 2011, pp. 94 ss.; M. CASSOTTANA, *Presupposizione e rischio contrattuale negli orientamenti di dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. dir. comm.*, 1977, II, pp. 341 ss.; A. BELFIORE, *Il contratto in generale. La presupposizione*, IV, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, Torino, 2003, *passim*; ANG. RICCIO, *op. cit.*, pp. 440 ss.; E. AL MUREDEN, *op. cit.*, p. 29 ss.; L. BARBERA, *La presupposizione nel sistema dei rimedi contrattuali*, in *Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale*, cit., pp. 277 ss.; M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, cit., pp. 262 ss.; P. GALLO, *I rimedi, la fiducia, l'apparenza*, cit., pp. 2335 ss.; D. DI SABATO, *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, cit., p. 379; G. VILLANACCI, *Interessi e sopravvenienze contrattuali*, in *Persona e mercato*, 2015, pp. 61 ss.; M. COMPORI, *La presupposizione nella dottrina e nella giurisprudenza*, in *Giust. civ.*, 1985, II, pp. 102 ss.; G. GIACOBBE, *La presupposizione*, in AA.VV., *Obbligazioni. Il contratto in generale*, III, 2, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, Milano, 2009, pp. 485 ss.; C. CACCAVALE, *Giustizia del contratto e presupposizione*, Torino, 2005, *passim*; N. BERTOTTO, *Alcune riflessioni sulla presupposizione a margine di una recente pronuncia della Cassazione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2008, pp. 309 ss.; F. AZZARRI, *Difetto di presupposizione e rimedi esperibili: il révirement della Suprema Corte*, nota a Cass., sez. III, 2 maggio 2007, n. 12235, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, pp. 1181 ss. Per l'esame di un'acuta rimeditazione dell'istituto, che ha consentito di porre in rilievo che allorquando, in dottrina e giurisprudenza, si opera il richiamo alla presupposizione, in realtà si finisce per decidere la controversia applicando specifiche norme giuridiche, essendo il fatto sussumibile all'interno di date fattispecie, cfr. S. D'ANDREA, *La parte soggettivamente complessa. Profili di disciplina*, Milano, 2002, spec. pp. 203 ss. e pp. 310 ss.

<sup>90</sup> A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, cit., p. 238.

<sup>91</sup> Così, R. SACCO, *Il contratto*, cit., I, p. 444 s., a proposito del pensiero di WINDSCHEID.

<sup>92</sup> R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 445, a proposito delle ipotesi formulate da P. OERTMANN e K. LARENZ.

Una parte della dottrina ha sottoposto a rilievo critico le ipotesi ricostruttive fondate sulla *Voraussetzung* e sulla *Geschäftsgrundlage*, in base alla considerazione che esse si caratterizzerebbero per essere eccessivamente soggettivistiche. Per questo motivo, si è suggerita una lettura della presupposizione in chiave maggiormente oggettiva, secondo cui essa verrebbe in considerazione quale situazione di fatto presupposta nel contratto la cui esistenza e conservazione è ritenuta essenziale al fine della realizzazione dello scopo dello stesso contratto<sup>93</sup>.

Peraltro, è possibile anche registrare il pensiero di chi ha osservato come ogni contrapposizione tra teoria soggettiva e oggettiva sarebbe, in realtà, frutto di un'«illusione ottica»<sup>94</sup>.

Il fatto impeditivo, come, ad esempio, il venir meno della situazione originaria, secondo un'autorevole dottrina, è elevato a fatto presupposto attraverso una serie di circostanze, quali: a) l'errore in cui sia incorsa una parte; b) la mancata previsione della stessa parte; c) il motivo o scopo che ha indotto quest'ultima a concludere il contratto<sup>95</sup>.

Se così, ad esempio, è stipulata la locazione di un balcone per assistere alla sfilata per l'incoronazione, la stessa incoronazione diventa il presupposto del contratto solo allorché le parti abbiano, da un lato, conosciuto la data fissata per la sfilata e ignorato quella cui la stessa sfilata è stata differita, e, dall'altro, solo in quanto il locatore abbia preso a suo carico il rischio derivante da eventuali spostamenti della celebrazione. Da questo punto di vista, la soluzione al problema posto dalla presupposizione passa attraverso la rituale interpretazione del contratto, attraverso la quale ricostruire la comune intenzione dei contraenti anche riguardo a situazioni neanche menzionate<sup>96</sup>. Il punto di rilevanza

<sup>93</sup> Per puntuali riferimenti, sia consentito il rinvio a R. SACCO, *op. ult. cit.*, p. 445.

<sup>94</sup> SACCO, *op. loc. ult. cit.*

<sup>95</sup> SACCO, *op. cit.*, pp. 445 ss.

<sup>96</sup> SACCO, *op. loc. ult. cit.*; AN. GENTILI, *Presupposizione, eccessiva onerosità e sopravvenienza*, cit., p. 1742. Per una sfumatura di pensiero, vedi M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., pp. 60 ss., secondo cui il problema della rilevanza della presupposizione passa attraverso la soluzione di quello avente ad oggetto l'accollo dei rischi contrattuali. L'idea di fondo della monografia è che il contratto distribuisce tra le parti i rischi che possono determinarsi in corso di esecuzione: ad esempio, quelli derivanti dal mercato, dal perimento del bene, dalla sopravvenuta inutilità di una prestazione e via dicendo. Le clausole del contratto offrono un'informazione in ordine alla distribuzione dei detti rischi, indipendentemente dal fatto che l'accollo avvenga espressamente o solo implicitamente. In questa direzione, stando all'esempio fatto sopra nel testo, è così evi-

ermeneutica, dal quale far muovere l'indagine interpretativa, sarà rappresentato, nella generalità dei casi, dalla presunzione che i contraenti abbiano saputo ciò che tutti sanno, abbiano previsto ciò che tutti prevedono; ciononostante, questa presunzione di conformità al normale comportamento medio sarà destinata a cadere in presenza della prova di specifiche clausole piuttosto che di dati stati soggettivi che depongano in senso contrario<sup>97</sup>.

Secondo la recente giurisprudenza, la presupposizione ricorre allorché una determinata situazione di fatto, comune ai contraenti, che si verifichi indipendentemente dalla volontà di questi ultimi, desumibile dal contesto del contratto e di cui le parti abbiano tenuto conto, tanto da essere elevata a presupposto dello stesso contratto, risulti poi difforme rispetto a quella prevista<sup>98</sup>. La presupposizione, nella direzione indicata, rappresenta uno strumento attraverso il quale è possibile procedere alla ricerca dell'autentico contenuto contrattuale, mediante lo svolgimento di un'indagine avente ad oggetto la volontà delle parti e in special modo la stessa causa del contratto<sup>99</sup>. Detto altrimenti, nell'articolato ragionamento giurisprudenziale, la presupposizione rappresenta una condizione non svolta, con riferimento alla quale l'inesistenza della situazione di fatto, così come il suo venir meno, diventano incompatibili con l'efficacia del contratto.

Le osservazioni svolte consentono di porre in rilievo almeno due differenze che ad oggi sembrerebbero impedire un'assimilazione concettuale tra presupposizione, ammesso che un tale istituto sia effetti-

---

dente che, anche se le parti nulla hanno stabilito al riguardo, il prezzo particolarmente elevato pattuito a titolo di canone di locazione del balcone fa comprendere come il contratto sia stato concluso in vista della sfilata per l'incoronazione.

<sup>97</sup> R. SACCO, *op. ult. cit.*, p. 446 s., il quale aggiunge che nell'ordinamento la rilevanza della presupposizione passa attraverso o le norme sulla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità della prestazione, nelle quali si assiste al massimo grado di oggettivazione dell'imprevidenza, ovvero in base all'applicazione del canone di buona fede, inteso sia quale contenuto dell'obbligo gravante sulle parti in sede di trattative e di esecuzione, sia quale criterio interpretativo mediante cui dare il dovuto risalto al motivo condizionante implicito conosciuto dalla controparte.

<sup>98</sup> Cass., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20620, in *Ced*, 2016; Cass., sez. II, 18 settembre 2009, n. 20245, in *Mass. Giur. it.*, 2009.

<sup>99</sup> *Ex plurimis*, vedi Cass., sez. VI, 4 maggio 2015, n. 8867, in *Contr.*, 2015, p. 597; Cass., sez. II, 14 giugno 2013, n. 15025, in *Ced*, 2013; Cass., sez. II, 18 settembre 2009, n. 20245, cit.; Cass., sez. III, 2 maggio 2007, n. 12235, cit.

vamente dotato di un'effettiva rilevanza giuridica<sup>100</sup>, e clausola *rebus sic stantibus*.

Innanzitutto, la presupposizione può riguardare non solo un evento futuro rispetto alla stipula del contratto, ma anche un avvenimento che invece sia rispetto ad essa passato o presente. La clausola *rebus sic stantibus* invece si è sempre occupata della sola sopravvenienza<sup>101</sup>, rispetto alla quale vengono in rilievo circostanze oggettive ed esterne, oltreché verificatesi solo successivamente alla stipula del contratto<sup>102</sup>.

In secondo luogo, mentre ogni discorso relativo alla clausola *rebus sic stantibus* si addice ai negozi a tratto continuo, non si danno difficoltà ad ammettere, generalmente, l'operare della presupposizione anche rispetto ai contratti ad esecuzione istantanea<sup>103</sup>.

## 6. Regolamentazione negoziale della sopravvenienza

Non è revocabile in dubbio che le parti, nel pieno esercizio dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento, ben potrebbero, in occasione della stipula di un contratto di durata, predisporre clausole mediante le quali regolare, anche attraverso la posizione di obblighi di rinegoziazione<sup>104</sup>, il possibile sopravvenire di un mutato stato di fatto o

<sup>100</sup> S. D'ANDREA, *La parte soggettivamente complessa. Profili di disciplina*, cit., pp. 210 ss. e pp. 310 ss.

<sup>101</sup> R. PENNAZIO, *Rischio e sopravvenienze*, cit., p. 64, pone in rilievo che «l'orientamento della dottrina italiana è quello di tenere distinti i due concetti di presupposizione e sopravvenienza perché quest'ultima, non potendo trovare la sua base concettuale nella tacita volontà delle parti, fa unicamente riferimento ad un evento futuro, imprevisto e imprevedibile».

<sup>102</sup> A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, cit., p. 345; ID., *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, cit., p. 794; AN. GENTILI, *Presupposizione, eccessiva onerosità e sopravvenienza*, cit., p. 1740; T. GALLETTTO, *Clausola rebus sic stantibus*, cit., p. 388.

<sup>103</sup> T. GALLETTTO, *op. loc. ult. cit.*

<sup>104</sup> In argomento, vedi F. MACARIO, *Revisione e rinegoziazione del contratto*, in *Enc. dir.*, Annali, II, 2, Milano, 2008, pp. 1026 ss.; ID., *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996, pp. 9 ss., spec. 169 ss.; ID., *Adeguamento e rinegoziazione*, in *I contratti in generale*, cit., pp. 1851 ss.; ID., *Le sopravvenienze*, cit., pp. 689 ss.; V.M. CESÀRO, *Clausole di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, Napoli, 2000, pp. 10 ss.; M. COSTANZA, *Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo*, in *Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi*, cit., pp. 309 ss.; F.P. TRAISCI, *Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, cit.,

di diritto, tale da alterare l'originario punto di equilibrio tra prestazione e controprestazione<sup>105</sup>. Simili clausole, secondo la dottrina, possono determinare l'effetto della disapplicazione della disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta<sup>106</sup>.

La prassi commerciale suggerisce alle parti l'introduzione, con riferimento ai contratti di durata, di clausole di indicizzazione dei prezzi o, comunque, in generale, di adeguamento automatico<sup>107</sup>, attraverso le quali non solo assicurare il mantenimento dell'equilibrio tra le prestazioni, ma anche l'allocatione, in modo pattizio, dei possibili rischi derivanti da cause di carattere latamente economico o finanziario<sup>108</sup>. Il limite derivante dalla negoziazione di dette clausole risiede principalmente nel fatto che, mediante l'uso di esse, è assicurata, di massima, una protezione solo con riferimento a eventi prevedibili, e come tali anche previsti e regolamentati in occasione della stipula del contratto<sup>109</sup>.

Posto che queste clausole, al contrario, non sembrano consentire, almeno per come sono generalmente concepite, la previsione anche di

---

pp. 95 ss.; E. DEL PRATO, *Sulle clausole di rinegoziazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, pp. 801 ss.; D. DI SABATO, *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, cit., pp. 382 ss.; M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, cit., pp. 467 ss.; ID., *Clausole generali e giustizia contrattuale*, cit., pp. 201 ss.; E. GABRIELLI, *Dottrine e rimedi nella sopravvenienza contrattuale*, cit., pp. 76 ss.; M. ZACCHEO, *Sopraavvenienza*, cit., pp. 1642 ss.; F. GAMBINO, *Problemi del rinegoziare*, Milano, 2004, *passim*; ID., *Rinegoziazione (dir. civ.)*, in *Enc. giur.*, XV, Roma, 2007, pp. 1 ss.; M.P. PIGNALOSA, *Clausole di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, pp. 411 ss.; F. TRUBIANI, *La rinegoziazione contrattuale nel diritto privato europeo*, in *Obb. e contr.*, 2012, pp. 135 ss.

<sup>105</sup> T. GALLETTTO, *Clausola rebus sic stantibus*, cit., pp. 393 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 944; P. GALLO, *Sopraavvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, cit., *passim*; ID., *La revisione del contratto*, in *Digesto disc. priv., Sez. civ.*, XVII, Torino, pp. 431 ss.; ID., *I rimedi, la fiducia, l'apparenza*, cit., pp. 2318 ss. e pp. 2345 ss.

<sup>106</sup> ANG. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità. Art. 1467-1469*, cit., p. 38; P. RESCIGNO, *L'adeguamento del contratto nel diritto italiano*, cit., pp. 305 ss.; M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, cit., p. 321 ss.; P. TRIMARCHI, *Il contratto: inadempimento e rimedi*, cit., p. 238; TARTAGLIA, *Eccessiva onerosità ed appalto*, cit., p. 80; F. DELFINI, *Autonomia privata e contratto*, cit., p. 208; ID., *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., pp. 197 ss.; M.P. PIGNALOSA, *op. ult. cit.*, p. 417.

<sup>107</sup> Secondo F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., p. 170, le clausole di indicizzazione rappresentano «(...) una caratteristica quasi ineliminabile dei contratti a lungo termine».

<sup>108</sup> T. GALLETTTO, *Clausola rebus sic stantibus*, cit., pp. 394 ss.

<sup>109</sup> T. GALLETTTO, *op. loc. ult. cit.*

eventi di carattere straordinario e imprevedibile, si è posto in dottrina il dubbio se, una volta convenute clausole di tal fatta, permanga oppure si estingua, rispettivamente a favore o a svantaggio della parte aggravata dalla circostanza sopravvenuta, la facoltà di avvalersi del rimedio della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta<sup>110</sup>.

Mentre, sul punto, secondo un primo orientamento, la pattuizione di clausole aventi ad oggetto la regolamentazione della sopravvenienza determinerebbe l'estinzione, in capo alle parti, del diritto di invocare i tipici rimedi contro l'eccessiva onerosità sopravvenuta<sup>111</sup>, un'altra parte della dottrina ha avviato una riflessione più ampia che, allo stato, sembra consentire la rimediazione del rapporto di compatibilità tra le dette clausole negoziali e la disciplina degli artt. 1467-1469 c.c.<sup>112</sup>. Nell'orientamento appena indicato si iscrive anche una parte della giurisprudenza, la quale non ha mancato di denunciare il profilo di relatività, e non già di assolutezza, che permea il principio, sopra indicato, teso a sancire l'incompatibilità tra le clausole di indicizzazione, da un lato, e i rimedi contro l'eccessiva onerosità sopravvenuta, dall'altro. Accedendo a questa prospettiva, è stato così osservato che il descritto limite di compatibilità non può certo trovare applicazione in casi talmente eccezionali, che, ora per la loro natura, ora per l'entità delle conseguenze derivanti, determinano una sicura inefficacia delle clausole di indicizzazione, in ipotesi pure razionalmente coneguate<sup>113</sup>.

Per ovviare ai problemi sopra indicati, non è mancato, in dottrina<sup>114</sup>, chi ha auspicato l'utilizzazione, rispetto ai contratti di durata, di una

<sup>110</sup> Sul punto, cfr. le chiare riflessioni di PARDOLESI, *Indicizzazione contrattuale e risoluzione per eccessiva onerosità*, nota a Cass., 29 giugno 1981, n. 4249, in *Foro it.*, 1981, I, c. 2132 ss.

<sup>111</sup> In argomento, cfr. ANG. RICCIO, *op. ult. cit.*, pp. 40 ss.

<sup>112</sup> E. CESÀRO, *Clausole di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, cit., pp. 71 ss.; P. TARTAGLIA, *Onerosità eccessiva*, cit., p. 172; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., p. 506 s.; T. GALLETO, *op. ult. cit.*, p. 393; F. BONELLI, *Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., p. 5; M.P. PIGNALOSA, *op. ult. cit.*, p. 416.

<sup>113</sup> Così, Cass., 29 giugno 1981, n. 4249, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, c. 672 (e in *Foro it.*, 1981, I, cc. 2133 ss., con nota di R. PARDOLESI, *Indicizzazione contrattuale e risoluzione per eccessiva onerosità*).

<sup>114</sup> A. FRIGNANI, «Hardship clause», in *Digesto disc. priv.*, Sez. comm., VI, Torino, 1991, p. 449 osserva che «(...) i principi tradizionali sviluppati negli ordinamenti giuridici nazionali sono assolutamente inadeguati per una risposta consona alle nuove esigenze del commercio internazionale»; T. GALLETO, *Clausola rebus sic stantibus*, cit., p. 395.



clausola, frequentemente convenuta, direttamente o indirettamente<sup>115</sup>, nella prassi del commercio internazionale, denominata *hardship clause*. Detta clausola consente, anche attraverso l'intervento di arbitri, una revisione del contratto, tutte le volte in cui si determinano, rispetto ai negozi di durata, mutamenti nelle circostanze tali da alterare l'equilibrio tra le prestazioni<sup>116</sup>. Per questo motivo, essa è ritenuta particolarmente idonea ad ovviare a qualunque circostanza sopravvenuta, nella direzione di evitare, se non sempre, almeno nei limiti del possibile, la risoluzione del contratto, mediante una sua modifica sufficiente a ricondurlo ad equità<sup>117</sup>.

Le notazioni svolte hanno condotto una parte della dottrina ad affermare che la clausola di *hardship* verrebbe a porsi in guisa di clausola *rebus sic stantibus* espressa, nella quale sono previste le circostanze che potrebbero incidere, in futuro, sull'equilibrio contrattuale originariamente concepito. Tuttavia, la descritta ipotesi non appare pienamente condivisibile considerato che mediante la clausola di *hardship* non si supplisce a tutte le esigenze alle quali, tradizionalmente, dovrebbe invece sopperire la clausola *rebus sic stantibus*.

## 7. Sopravvenienze nei rapporti patrimoniali tra i coniugi

Qualche cenno, per concludere, rispetto al trattamento della sopravvenienza riservato dall'ordinamento agli accordi patrimoniali tra i coniugi, a partire da quelli relativi alla crisi familiare<sup>118</sup>.

---

<sup>115</sup> Le parti possono assoggettare il contratto alla clausola di *hardship* non solo convenendo una pattuizione espressa in tal senso, ma, ad esempio, anche operando un rinvio, per la completa regolamentazione dello stesso contratto, ai Principi Unidroit, che agli artt. 6.2.2 e 6.2.3 offrono una compiuta disciplina della detta clausola. In argomento, cfr. J. BONELL, *Un «Codice» Internazionale del Diritto dei Contratti. I Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali Internazionali*, Milano, 1995, pp. 92 ss. e pp. 175 ss.

<sup>116</sup> F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., pp. 207 ss.; Id., *Adeguamento e rinegoziazione*, cit., pp. 1891 ss.

<sup>117</sup> Si vedano, A. VENTURELLI, *Clausola di hardship*, in AA.VV., *Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole negoziali tipiche e atipiche*, a cura di M. Confortini, Torino, 2017, pp. 1035 ss.; S. LANDINI, *Vincolatività dell'accordo e clausole di rinegoziazione. L'importanza della resilienza delle relazioni contrattuali*, in *Contr. e impr.*, 2016, pp. 179 ss.; D. SCARPA, *Ricostruzione ermeneutica della hardship clause nel diritto positivo italiano*, *ivi*, 2013, p. 951 ss.; M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, cit., pp. 326 ss.; P. GALLO, *I rimedi, la fiducia, l'apparenza*, cit., p. 2319.

<sup>118</sup> In argomento, cfr. V.T. RUSSO, *Il potere di disposizione dei diritti inderogabili. Riflessioni*

Come osservato in dottrina, in questo contesto la clausola *rebus sic stantibus* opererebbe in modo del tutto peculiare, giacché sarebbero soggetti alla sua sfera di applicazione, accanto ai provvedimenti giudiziali contenenti statuizioni relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi<sup>119</sup>, anche le determinazioni patrimoniali di fonte pattizia<sup>120</sup>.

Si fa notare, sul punto, che il mutamento della condizione patrimoniale di uno dei coniugi, e in particolare il sopraggiunto stato di bisogno dello stesso coniuge, abilita la parte interessata a chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento in applicazione della clausola *rebus sic stantibus*, a nulla valendo, in contrario, che lo stesso accordo patrimoniale fosse in ipotesi dotato di clausole di indicizzazione attraverso le quali agganciare l'ammontare dell'assegno all'andamento dell'indice dei prezzi dei beni predisposto dall'Istat<sup>121</sup>.

È indubbio che, in tema di rapporti patrimoniali tra i coniugi, appare più evoluto che altrove il processo normativo di recepimento del principio *rebus sic stantibus*. Ciò è dimostrato, ad esempio, dalla lettura dell'art. 710, comma primo, cod. proc. civ., in base al quale «Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione». L'avverbio «sempre», utilizzato nella norma appena ricordata, denota una potenziale applicabilità del procedimento di revisione anche laddove la parte dispositiva avente ad

---

*sul giudizio di meritevolezza degli accordi patrimoniali regolativi della crisi della famiglia*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, pp. 478 ss.

<sup>119</sup> L. BARBIERA, *I diritti patrimoniali dei separati e dei divorziati*, Bologna, 1993, p. 69; M. ROMANO, *Le disposizioni convenzionali tra coniugi sull'assetto post-matrimoniale*, in *Contratti*, 2002, pp. 93 ss.; M. AMBROSOLI, *op. ult. cit.*, p. 220. In giurisprudenza, Cass., sez. I, 3 agosto 2008, n. 17041, in *Mass. Giur. it.*, 2007 (e in *Ced*, 2007); Cass., sez. I, 28 ottobre 1986, n. 6312, in *Foro it.*, 1987, I, c. 467, con nota di E. QUADRI (e in *Dir. famiglia*, 1987, p. 135; *Giur. it.*, 1987, I, 1, c. 1406; *Corriere giur.*, 1987, p. 70); App. Palermo, 30 novembre 1988, in *Temi siciliana*, 1989, p. 203.

<sup>120</sup> T. GALLETTO, *Clausola rebus sic stantibus*, cit., p. 396 s.; M. ROMANO, *Le disposizioni convenzionali tra coniugi sull'assetto post-matrimoniale*, cit., pp. 93 ss.; A. LA SPINA, *Accordi in sede di separazione e assolvimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge mediante corresponsione una tantum*, in *Rin. dir. civ.*, 2010, II, pp. 453 ss. In giurisprudenza, Cass., 18 maggio 1983, n. 3427, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, c. 1223; Trib. Reggio Emilia, 22 giugno 2012, in *Contr.*, 2012, p. 827.

<sup>121</sup> Così, T. GALLETTO, *op. ult. cit.*, p. 396, il quale, a sostegno della ipotesi prospettata, richiama, in giurisprudenza, Cass., 18 maggio 1983, n. 3427, cit.

oggetto *an* e *quantum* dell'assegno di mantenimento dovesse essere contemplata all'interno non di un provvedimento giudiziale, ma di un accordo tra i coniugi. In modo non dissimile, dispone anche l'art. 9, legge n. 898 del 1970, il quale, nel permettere in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio, afferma che, in tale ambito, il giudicato è sempre assoggettato alla clausola *rebus sic stantibus*, e pertanto modificabile in caso di successive variazioni di fatto<sup>122</sup>. È poi evidente che – salvo quanto può dirsi in caso di versamento di un assegno *una tantum* nel divorzio, che appare condurre alla (irreversibile) estinzione dell'obbligo di mantenimento<sup>123</sup> – la stessa conclusione può dirsi applicabile sia al caso in cui l'accordo tra i coniugi sia fatto oggetto di omologazione da parte del tribunale, sia a quello nel quale lo stesso accordo sia, invece, o raggiunto in esito allo svolgimento di una negoziazione assistita oppure ricevuto da parte dell'ufficiale dello stato civile, come consentito dall'art. 12, del d.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162 del 2014.

In modo non dissimile, può altresì essere rammentata la disposizione di cui all'art. 440 c.c., a proposito della diffusa rilevanza della sopravvenienza che si attagli al rapporto obbligatorio avente ad oggetto il pagamento dell'assegno alimentare.

Le osservazioni svolte hanno permesso di porre in luce una progressiva, ma forse inesorabile, opera di lenta infiltrazione, nell'ordinamento giuridico, dell'antico principio compendiato nella clausola *rebus sic stantibus*. Tuttavia, questa infiltrazione ancora non consente di decidere la lite avente ad oggetto una qualunque sopravvenienza mediante il ricorso alla stessa clausola, essendo, al contrario, necessario andare alla ricerca della puntuale norma giuridica attraverso la quale passa l'eventuale rilevanza della sopravvenienza. Pena, in difetto, la «perdita della calcolabilità» del diritto, cui si accompagnerebbe inevitabilmente l'impossibilità per le parti «di far conto su ciò che verrà, ossia di considerare il futuro giuridico fra le ragioni delle proprie scelte»<sup>124</sup>.

<sup>122</sup> Cass., sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2953, in *Ced*, 2017; Cass., Sez. I, 8 maggio 2013, n. 10720, *ivi*, 2013; Cass., sez. I, 29 dicembre 2011, n. 30033, *ivi*, 2011; Cass., sez. I, 3 agosto 2008, n. 17041, *cit*.

<sup>123</sup> M. ROMANO, *Le disposizioni convenzionali tra coniugi sull'assetto post-matrimoniale*, *cit.*, pp. 93 ss.; A. LA SPINA, *Accordi in sede di separazione e assolvimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge mediante corresponsione una tantum*, *cit.*, pp. 453 ss.

<sup>124</sup> N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, in *Id.*, *Un diritto incalcolabile*, *cit.*, p. 15.

*Il contributo si propone di verificare se, e in caso affermativo, secondo quali modalità, la clausola «rebus sic stantibus» serva oggi ad identificare un principio giuridico positivamente determinato, piuttosto che rappresentare la mera descrizione del processo evolutivo di un passato principio generatore di norme.*

*The purpose of the contribution is to verify whether, and if so, according to which modalities, the «rebus sic stantibus» clause serves today to identify a positively determined legal principle, rather than to represent the mere description of the evolutionary process of a past normative principle.*